

- (3) Il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) stabilisce misure specifiche e temporanee relative al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche che, ai sensi degli atti giuridici dell'Unione di cui al suddetto regolamento, avrebbero dovuto svolgersi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 o, in alcuni casi, il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. A norma di detto regolamento, tali certificati, licenze e autorizzazioni sono stati rinnovati o prorogati e determinate verifiche e attività formative periodiche sono state rinviate per un periodo di sei mesi o, in alcuni casi, di sette mesi.
- (4) Alcuni Stati membri che entro il 1° agosto 2020 avevano ritenuto con ogni probabilità impraticabile il rinnovo di taluni certificati, licenze e autorizzazioni nonché l'espletamento di talune verifiche o attività formative periodiche anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della COVID-19, hanno presentato alla Commissione richieste motivate di autorizzazione ad applicare ulteriori singole proroghe. La Commissione ha adottato sei decisioni che autorizzano tali proroghe ^(*).
- (5) Nonostante alcuni miglioramenti della crisi legata alla pandemia di COVID-19 registrati nell'estate 2020, il protrarsi e, in taluni casi, il peggioramento degli effetti di tale crisi nel terzo trimestre del 2020 hanno obbligato gli Stati membri a mantenere e, in certi casi, a rafforzare le misure adottate per impedire la diffusione della COVID-19. A causa di tali misure, è possibile che i trasportatori e gli altri soggetti interessati non siano in grado, come è accaduto nella primavera 2020, di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze e autorizzazioni o il completamento di verifiche o attività formative periodiche o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, è possibile che le autorità competenti degli Stati membri non siano in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione e di garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili.
- (6) È pertanto necessario adottare misure per superare tali problemi e garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento degli atti giuridici in questione. È opportuno prevedere adeguamenti in tal senso, in particolare per quanto riguarda taluni termini, con la possibilità che la Commissione autorizzi proroghe sulla base di una richiesta presentata da uno Stato membro.
- (7) La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri. Tali conducenti devono essere in possesso di un certificato di idoneità professionale («CAP») e devono dar prova di aver completato i corsi di formazione periodica dimostrando di essere titolari di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente su cui figurino i corsi di formazione periodici completati. Poiché le circostanze straordinarie causate dal protrarsi dellacrisi COVID-19 dopo il 31 agosto 2020 ostacolano il completamento dei

^(*) Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10).

^(*) Decisione (UE) 2020/1236 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza i Paesi Bassi ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 19); decisione (UE) 2020/1235 della Commissione, del 26 agosto 2020, che autorizza la Grecia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 17); decisione (UE) 2020/1219 della Commissione, del 20 agosto 2020, che autorizza l'Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 26.8.2020, pag. 16); decisione (UE) 2020/1240 della Commissione, del 21 agosto 2020, che autorizza la Bulgaria ad applicare una proroga di un periodo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 dell'1.9.2020, pag. 7); decisione (UE) 2020/1282 della Commissione, del 31 agosto 2020, che autorizza la Francia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 11, 16 e 17 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 15.9.2020, pag. 9); decisione (UE) 2020/1237 della Commissione, del 25 agosto 2020, che autorizza il Regno Unito ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 31.8.2020, pag. 22).

^(*) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

